



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Nominata con DPR del 18/06/2021 a norma dell'art. 143 dlg 267/2000)

Con i poteri:

Della Giunta Comunale

Del Consiglio Comunale

Originale

Numero 24 del 13, 10, 2021

Oggetto: Adesione alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 14,40
nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei sigg.:

		P	A
Gerardina Basilicata	Prefetto/ Presidente		X
Giuseppe Garramone	Dirigente Generale Polizia Stato/Componente	X	
Valentino Antonetti	Dirigente Ministero Interno/Componente	X	

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato**

La Commissione, constatata la legalità della seduta, adotta la Delibera in oggetto indicata.

Visti i pareri allegati, espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui Controlli Interni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
per la COMMISSIONE STRAORDINARIA
coi poteri della Giunta

Oggetto: Adesione alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Il Dirigente *ad interim* dell'Area Economico Finanziaria

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 204 del 16 ottobre 2018 la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, essendosi concretizzati i presupposti previsti dall'art. 246, del T.U.E.L., ha approvato il dissesto finanziario del Comune di Marano di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del Dlgs n. 267/2000;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 08 febbraio 2019, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché, per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 febbraio 2019;
- l'O.S.L. si è insediato in data 27 febbraio 2019;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 04 marzo 2019, con propria deliberazione n. 2 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- il predetto termine è stato prorogato per 30 giorni con deliberazione OSL n.3/2019;
- l'art. 259 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'Ente locale dissestato debba presentare, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 252 TUEL, un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, da trasmettere al Ministero dell'Interno, ai fini della relativa approvazione con decreto ministeriale e detto termine sia sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'Ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo;
- con deliberazione consiliare nr. 35 del 08/05/2019 l'Ente ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per le annualità 2019/2021, inviata al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 259 del citato T.U. 267/2000;

- il Ministero dell'Interno – dait – d.c.f.l. – ufficio 1 consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati in data 19/06/2019 ha formulato rilievi e richiesto chiarimenti sulla proposta di bilancio stabilmente riequilibrato di cui in precedenza;

- con nota prot. del 09/08/2019 l'Ente ha trasmesso al Ministero la risposta ai rilievi e ai chiarimenti di cui al punto precedente completa di tutta la documentazione richiesta;

- la PREFETTURA DI NAPOLI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO con nota prot. 0045892 del 12/02/2020, recepita al protocollo dell'Ente ha notificato al Comune di Marano di Napoli il decreto ministeriale nr. 22245 del 07/02/2020 con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

VISTO:

l'articolo 252, comma 4 del TUEL, attribuisce all'O.S.L. ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

l'articolo 254, comma 3, del TUEL, stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, introducendo una limitata deroga all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255, comma 10 del TUEL;

l'art. 258 del TUEL prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che : *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione.”*;

ATTESO CHE:

con la deliberazione n. 3 del 24 febbraio 2020 il citato organo ha proposto alla Giunta Comunale, ritenendola valida “ai fini di un risparmio di spesa e di accelerazione delle operazioni di risanamento dell'ente”, l'adesione, entro 30 giorni dalla notifica di tale atto, della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

lo stesso articolo 258 prevede che, la Giunta nella delibera di adesione si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'O.S.L., siano

sufficienti a coprire il 50% dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;

nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;

in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

CONSIDERATO CHE:

con delibera di G.M. n. 128 del 26/11/2020, sono state quantificate le somme relative al fondo cassa, le quote vincolate ed il totale dei residui passivi (per la verifica dei debiti di bilancio per i quali i creditori non hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva, pur avendone titolo) e attivi accertati alla data del 31 dicembre successivo alla dichiarazione del dissesto, in ragione di:

- € 3.243.327,30 fondo di cassa attribuito all' OSL;
- € 4.309.143,78 quantificazione delle quote vincolate;
- € 96.600.725,63 consistenza dei residui attivi;
- € 53.933.517,11 consistenza dei residui passivi;

si è ritenuto opportuno proporre all'Ente l'adozione della procedura semplificata prevista dal più volte citato art. 258 del TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;

l'art.258, comma 3 del TUEL prevede che l'OS.L., effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;

RILEVATO CHE:

con la deliberazione dell'OSL n. 3 del 24 febbraio 2020 avente ad oggetto "**proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto. Art 258 T.U.O.E.L.**", alla data del 31/01/2020 sono state registrate n. 1.963 istanze di ammissione alla massa passiva, senza alcuna distinzione in merito a crediti ordinari, a crediti privilegiati e a crediti relativi a fondi vincolati;

l'importo complessivo risultante dalle istanze presentate al 31/01/2020 è pari a complessivi € **47.066.178,35**, per le quali ad oggi non è stato adottato formale provvedimento di esclusione, non sono state distinte in crediti privilegiati, in crediti gravanti su fondi vincolati ed in crediti ordinari;

con successiva nota prot. 20484 del 21/07/2021 ad oggetto: "Relazione sullo stato di attuazione della procedura del dissesto finanziario del Comune di Marano di Napoli" l'Osl comunicava alla Commissione Straordinaria, tra l'altro, un aggiornamento delle istanze presentate nei termini che seguono:

- istanze di ammissione al passivo pervenute al 30.06.2021 registrate nel programma gestionale Ge.Di. n. 2089 per un importo complessivo di € 48.073.767,02 per crediti vantati.

- con l'ultima delibera di ammissione n. 40 del 05.07.2021 sono stati già ammessi alla massa passiva di liquidazione debiti per l'importo di € 10.158.617,37;
- sono stati quantificati con delibera n. 38 del 23.06.2021 i debiti da contenzioso in ragione di € 19.586.304,57 impegnando i responsabili dell'ente alla predisposizione di singole relazioni per la successiva ammissione;
- sono state determinate con delibera OSL n. 37 del 23.06.2021 per l'importo di € 12.067.615,45 le fattispecie derivanti da gestione vincolata per "re-imputazione" o per competenza residuale dell'ente attesa l'esigibilità del debito;

all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti, spese del personale e spese diverse), non ancora quantificati dall'OSL;

a fronte della massa passiva così sommariamente determinata, il dissesto dispone al momento di una massa attiva certa costituita dal fondo cassa al 31 dicembre 2018, che l'ente locale ha totalmente trasferito, come definito nelle determinazioni n. 115 del 22/10/2019 e n. 11 del 24/09/2020 dell'Area Economico Finanziaria, pari ad € 3.243.327,30, cui vanno aggiunte le somme incassate dall'ente in gestione ordinaria ma di competenza dell'OSL e trasferite sul loro conto corrente di T.U., per un totale complessivo pari ad € 7.322.848,69;

l'Ente ha provveduto ad effettuare pagamenti per un ammontare di € 578.577,58 ex determina n. 111 del 24/09/2020 del settore Ragioneria a fronte di prestazioni esigibili nell'anno 2019 ma le entrate a copertura di tali pagamenti sono state riscosse nell'anno 2018 e pertanto confluite nel fondo cassa esistente al 31/12/ 2018;

Visto l'art. 258 del TUEL, avente ad oggetto: *“Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti*, che testualmente recita:

1. *L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.*
2. *L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.*
3. *L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano*

crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. (comma così modificato dall'art. 15-bis della legge n. 160 del 2016)

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 14 del 113 del 24 giugno 2016 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2016, n.160, in materia di Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio, dispone:

1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a

quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il Comune di Marano di Napoli ha deliberato il dissesto finanziario in data 16 ottobre 2018 e quindi, l'adesione alla procedura semplificata, proposta dall'Organo straordinario di liquidazione, attribuisce allo stesso i requisiti previsti per beneficiare dell'anticipazione di liquidità di cui al citato art. 14, comma 1, del DL. 113/2016;

Tenuto conto della entità, ancorché non definitiva, della massa passiva censita dall'Organo straordinario di liquidazione, a fronte delle istanze presentate e per la restante parte in corso di rilevazione presso i competenti uffici comunali;

Ritenuto opportuno aderire alla procedura semplificata proposta dall'Organo straordinario di liquidazione, alla luce della recente normativa, che offre ai Comuni in dissesto anticipazioni di liquidità per far fronte all'impegno di mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie per la liquidazione in forma semplificata di cui al comma 1 dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000 e soprattutto, consente notevoli risparmi connessi alla definizione transattiva della massa attiva con la possibilità di abbattere il debito in ragione del 40 - 60% con inevitabili vantaggi per l'ente locale;

Verificato che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 2018, con i quali è stabilita la concessione di anticipazioni di liquidità in favore di enti locali in dissesto finanziario, a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", si comunica che il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni di liquidità, corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato sul mercato regolamentato dei titoli di Stato - MTS il 09 aprile 2018 in chiusura, è pari allo 0,664%;

Valutato che l'onere finanziario derivante dalla concessione della suddetta anticipazione nella misura massima consentita dalla legge è pari a una rata di circa 950mila euro l'anno per venti anni che si aggiunge al rimborso dei prestiti già in ammortamento con CDP/MEF e al mutuo di liquidità in corso ex DL 35/2013, per un totale di circa quattro milioni all'anno;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

- 1) **Di aderire**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, proposta dall'Organo straordinario di liquidazione con deliberazione n. 3 del 24 febbraio 2020, che ha valutato, ancorché non definitivamente, ammissibili e di competenza della gestione liquidatoria debiti, relativi a fondi non vincolati, per € 48.073.767,02;
- 2) **Di dare atto** che la predetta adesione offre al Comune la possibilità di accedere all'anticipazione di liquidità prevista dal comma 1 dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, per far fronte all'impegno di mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie per la liquidazione in forma semplificata e, soprattutto, consente notevoli risparmi connessi alla definizione transattiva;

VISTO

IL SOVRANO DIRIGENTE

DETTI CHI DESO ACCORDO

[Handwritten signature]



**Il Responsabile Settore
Programmazione e Bilancio**

Dr. Renato Spedalieri

[Handwritten signature]

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
coi poteri della GIUNTA**

Letta l'allegata relazione istruttoria a firma del Dirigente ad interim dell'Area Economico Finanziaria, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

Ravvisata la necessità di fare propria la proposta di deliberazione in essa contenuta condividendone le motivazioni a supporto;

Richiamata la delibera n. 204 del 16 ottobre 2018 con la quale la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, essendosi concretizzati i presupposti previsti dall'art. 246, del T.U.E.L., ha approvato il dissesto finanziario del Comune di Marano di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del Dlgs n. 267/2000;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile" come integrato e modificato dal D.lgs. 118/2011;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile Settore Bilancio;

Visto il parere favorevole in ordine alla proposta di adesione alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva ai sensi dell'art. 258d del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di approvare** le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di aderire**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, proposta dall'Organo straordinario di liquidazione con deliberazione n. 3 del 24 febbraio 2020, che ha valutato, ancorché non definitivamente, ammissibili e di competenza della gestione liquidatoria debiti, relativi a fondi non vincolati, per € 48.073.767,02;
- 3) Di dare atto** che la predetta adesione offre al Comune la possibilità di accedere all'anticipazione di liquidità prevista dal comma 1 dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, per far fronte all'impegno di mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie per la liquidazione in forma semplificata e, soprattutto, consente notevoli risparmi connessi alla definizione transattiva;
- 4) Con separata ed unanime votazione**, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del/la
(X) GIUNTA COMUNALE () CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
Area Economico Finanziaria

Oggetto: Adesione alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE AREA Dr. _____	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data <u>13/10/2021</u> Il Responsabile 
IL RESPONSABILE AREA Servizi economico-finanziario Dott. Renato Spedalieri _____	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data <u>13/10/2021</u> Il Responsabile Dott. Renato Spedalieri 



Comune di Marano di Napoli
Provincia di Napoli
Prot. n. 0029071 del 12-10-2021
Ingresso

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Alfredo Capobianco

dott. Antonio Moliterno

dott. Anthony Lettieri

Alla Commissione Straordinaria – Sede

Al Segretario Generale – Sede



Al Responsabile dell'Area Bilancio Servizio Finanziario – Sede

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, sulla proposta di proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Municipale avente per oggetto: "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000".

In data 12/10/2021 alle ore 16.00 presso lo studio del dott. Antonio Moliterno, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Marano di Napoli nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti il dott. Alfredo Capobianco che ricopre il ruolo di Presidente, il dott. Antonio Moliterno che ricopre il ruolo di Componente, il dott. Anthony Lettieri che ricopre il ruolo di Componente.

Premesso

- Che il collegio dei Revisori dei Conti ha ricevuto in data 22/09/2021 richiesta di parere a mezzo PEC sulla proposta di proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Municipale avente per oggetto: "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000".

Considerato

- Che il comune di Marano di Napoli con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario,
- Che con D.P.R. dell'08/02/2019 è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione;



- Che in data 27/02/2019 l'Organismo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato con la seguente composizione: dott. Alfonso De Stefano Presidente, dott.ssa Maria Machinè Componente, dott.ssa Maria del Rosario;
- Che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha ritenuto utile il passaggio alla procedura semplificata "Ai fini di un risparmio di spesa e di accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;
- La relazione istruttoria per il passaggio alla suddetta modalità di liquidazione della massa passiva del Dirigente ad interim dell'Area Economico Finanziaria;

Visto

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria;

Raccomanda

- All'Ente in relazione alla nota da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del 25/09/2021 prot. 0026066 della diversa indicazione di elementi contabili tra quanto riportato dall'Ente e quanto riportato dall'Organismo Straordinario di Liquidazione, di effettuare un controllo analitico, sui dati contabili con l'Organismo Straordinario di Liquidazione, al fine di poter attuare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. N. 267/2000".

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000;

INVITA

l'Organo Straordinario di Liquidazione ad accantonare l'importo del 50% dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100% per i debiti assistiti da privilegio.

Teverola 12/10/2021

Il Collegio dei Revisori

Il presente verbale viene così sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

dott.ssa Gerardina BASILICATA


dott. Giuseppe GARRAMONE


dott. Valentino ANTONETTI



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Giovanna IMPARATO




PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 14/10/2021

Marano di Napoli li



Il Responsabile Albo Pretorio on line




IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

() diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.

è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 4- del D.Lgs 267/00.

Marano di Napoli , li

IL RESPONSABILE



CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli , li

IL RESPONSABILE